



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>
email:info@cattolica.net

PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

SETTORE 3: SERVIZI ALLA PERSONA

Ufficio della Dirigenza



CITTÀ DI CATTOLICA



BANDIERA BLU D'EUROPA

Pos.doc.:
CoV2.odt

Z:\Documents\2020\SCUOLA RIAPERTURA SETTEMBRE\DOCUMENTI AGGIORNATI\Scuole comunali - indicazioni operative per la gestione dei casi SARS-

OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI CASI E FOCOLAI SARS-CoV-2 NELLE SCUOLE E SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA

Nel rispetto di quanto previsto all'interno del Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, versione del 21/08/2020, si comunicano le indicazioni operative per la gestione dei casi e focolai SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'Infanzia comunali – Scuole dell'Infanzia “Ventena” - “Torconca”, Asilo Nido “Celestina Re” e Servizio Integrativo del Nido d'Infanzia “Spazio Giochi”.

Avvio anno educativo 2020/2021: lunedì 21 settembre 2020.

Premessa

La riapertura della scuola pone, dal punto di vista epidemiologico, un possibile aumento del rischio di circolazione del virus all'interno della comunità. Per controllare e mitigare questa eventualità, sono state elaborate alcune misure di prevenzione in documenti tecnici del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) inviati al Ministero dell'Istruzione (CTS 28 maggio 2020, CTS 22 giugno e successive specificazioni) che forniscono le indicazioni per la riapertura della scuola e dei servizi educativi dell'infanzia in linea con la situazione epidemiologica e con le conoscenze scientifiche finora disponibili.

Va ovviamente sottolineato che tutte queste misure possono ridurre il rischio di trasmissione in ambito scolastico ma non possono ovviamente azzerarlo del tutto. Pertanto, al fine di fornire un supporto operativo per la gestione dei casi di bambini con segni sintomi COVID-19 correlati e per la preparazione, il monitoraggio e la risposta a potenziali focolai da COVID-19 collegati all'ambito dei servizi educativi all'infanzia, è stato stilato il *Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020* del Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna e Regione Veneto a cui rinviamo, d'ora innanzi indicato brevemente come “*Rapporto ISS*”

Al fine della individuazione precoce dei casi sospetti, è sempre fondamentale il coinvolgimento diretto delle famiglie che si impegnano nell'effettuare sempre il controllo della temperatura corporea dell'alunno a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola.

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra dei 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 presso il proprio domicilio:

- l'alunno deve restare a casa
- i genitori devono informare il Pediatra di Libera Scelta (PLS)
- i genitori devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute
- il PLS in caso di sospetto COVID19 richiede tempestivamente l'effettuazione del test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP) del Servizio Sanitario Nazionale
- il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico, si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. Se il test è positivo, secondo quanto previsto al paragrafo 2.1.1. del *Rapporto ISS*, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità occorrerà attendere la guarigione clinica. La conferma dell'avvenuta guarigione presuppone l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi, la persona può definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al

Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data di ultimo contatto con il caso confermato. Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-COV-2 a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test;

- per sintomatologia NON riconducibile a CoVID-19, il PLS/MMG gestirà la situazione come normalmente avviene, indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base all'evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro in comunità. Come previsto dalla Legge regionale 16 luglio 2015, n.9 - art. 36 “Semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico” – non è richiesta certificazione medica per la riammissione alla frequenza scolastica, trattandosi di pratica inefficace e obsoleta, che toglie tempo all'attività di assistenza clinica ed educazione/informazione delle famiglie, che invece più opportunamente caratterizza il compito del PLS/MMG. In buona sostanza, non è richiesta certificazione medica né autocertificazione della famiglia, per il rientro a scuola di sintomatologie non riconducibili a CoVID-19.

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra dei 37,5°C o sintomi compatibili con COVID-19 in ambito scolastico:

- l'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19;
- il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente al genitore/tutore legale;
- ospitare l'alunno in una stanza dedicata o area di isolamento;
- procedere all'eventuale misurazione della temperatura corporea da parte del personale scolastico mediante utilizzo di termometri che NON prevedono il contatto;
- il minore NON deve essere lasciato solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 e che dovrà mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato ad un genitore/tutore legale;
- far indossare la mascherina chirurgica all'alunno se ha un'età superiore ai 6 anni;
- dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto (compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione).
- In assenza di mascherina fare rispettare il protocollo respiratorio (tossire e starnutire direttamente su un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). I fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
- Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa.
- I genitori devono contattare il Pediatra di Libera Scelta (PLS) per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
- Il PLS in caso di sospetto COVID-19 richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP) del Servizio Sanitario Nazionale
- Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico-terapeutico
- Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti
- Se il test è positivo si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di n. 2 tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi, la persona può definirsi guarita altrimenti proseguirà l'isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di Prevenzione (DdP) l'elenco dei compagni di classe nonché

degli insegnanti del caso confermato se sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. E' il Dipartimento di Prevenzione (DdP) del Servizio Sanitario Nazionale deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni

- Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, il paziente sospetto per infezione da SARS-CoV2, a giudizio del pediatra, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test
- per sintomatologia NON riconducibile a CoVID-19, il PLS/MMG gestirà la situazione come normalmente avviene, indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base all'evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro in comunità. Come previsto dalla Legge regionale 16 luglio 2015, n.9 - art. 36 "Semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico" – non è richiesta certificazione medica per la riammissione alla frequenza scolastica, trattandosi di pratica inefficace e obsoleta, che toglie tempo all'attività di assistenza clinica ed educazione/informazione delle famiglie, che invece più opportunamente caratterizza il compito del PLS/MMG. In buona sostanza, non è richiesta certificazione medica né autocertificazione della famiglia, per il rientro a scuola di sintomatologie non riconducibili a CoVID-19.

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra dei 37,5°C o sintomi compatibili con COVID-19, in ambito scolastico

- occorre che l'operatore scolastico indossi una mascherina chirurgica, si allontani dalla struttura scolastica, rientrando al proprio domicilio e contattare il proprio medico curante per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico
- il Medico curante, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP
- Il Dipartimento di prevenzione procede all'esecuzione del test diagnostico e si attiva per gli approfondimenti dell'indagine epidemiologica e si procede con le procedure successive già elencati nei precedenti due paragrafi
- in caso di tampone negativo, il Medico curante redigerà un'attestazione che l'operatore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 e come disposto da documenti nazionali e regionali.

Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra dei 37,5°C o sintomi compatibili con COVID-19 al proprio domicilio

- L'operatore deve restare a casa e informare tempestivamente il Medico curante
- Comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute con certificato medico
- Il Medico curante, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP che provvede all'esecuzione del test diagnostico e si attiva per gli approfondimenti diagnostici e le procedure conseguenti, come sopra elencate
- in caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il Medico curante redigerà un'attestazione che l'operatore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19.

Catena di trasmissione non nota

Nel caso in cui un alunno risultasse essere un contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di trasmissione, il Dipartimento di Prevenzione (DdP) del Servizio Sanitario Nazionale valuterà l'opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della

quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus all'interno della comunità.

Nel caso di un numero elevato di assenze

Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si dovesse verificare un numero elevato di assenze improvvise di bambini/e all'interno di una classe (es il 40%; il valore deve tener conto anche della situazione delle altre classi) e di insegnanti.

Il Ddp effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

Alunno o operatore scolastico convivente di un caso

Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (ad es compagni di classe dell'alunno in quarantena) non necessitano di quarantena, salvo eventuali casi di positività dei test diagnostici sul contatto stretto convivente del caso .

In presenza di casi confermati COVID-19 spetta sempre al Ddp dell'ASL competente territorialmente occuparsi dell'indagine epidemiologica nell'ambito delle attività di contact-tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti di un caso conclamato COVID-19, il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per 14 gg successivi all'ultima esposizione.

Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:

- fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato
- fornire l'elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l'attività educativa all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato
- fornire gli elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 gg successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici occorre considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 gg successivi alla diagnosi
- indicare l'eventuale presenza di alunni/operatori scolastici con fragilità
- fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti ed eventuale chiusura di una parte o dell'intera scuola

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza sempre dell'ASL competente territorialmente e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti i bambini della stessa sezione e all'eventuale operatore scolastico esposto che si configuri come contatto stretto. La chiusura di una scuola o parte della stessa sarà sempre valutata dal DdP in base al numero dei casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all'interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinare la chiusura dell'intera struttura, soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il Ddp potrà prevedere l'invio di unità mobili per l'esecuzione dei test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus.

Sanificazione straordinaria della scuola

Nel caso in cui un alunno o un operatore risultano SARS-COV2 positivi occorre procedere alla sanificazione straordinaria della scuola se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura

Procedura da seguire:

- chiudere le aree utilizzate dalla persona risultata positiva fino al completamento della sanificazione;
- aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente
- sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva
- procedere con la pulizia e la disinfezione ordinaria

Formazione

L'urgenza temporale congiuntamente all'esigenza di garantire il distanziamento fisico impone la scelta di utilizzare la modalità della Formazione a Distanza (FAD) come modalità di erogazione dei percorsi formativi. L'ISS dispone della piattaforma EDUISS (<http://www.eduiss.it>).

I destinatari della formazione FAD sono i referenti COVID-19 per ciascuna istituzione o struttura scolastica e gli operatori sanitari del DdP referenti COVID-19 per le scuole. Il corso FAD sarà accessibile e fruibile all'indirizzo internet sopra indicato nel periodo dal 28 agosto/31 dicembre 2020.

Allegato 1: SCHEMA RIASSUNTIVO